

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI PAGAMENTO**  
**ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO CORPORATE PER LE PUBBLICHE**  
**AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999**  
**N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388**  
**CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



## PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



- dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso carte di credito corporate per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle



Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 2) Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Condizioni Generali*), l'Allegato "E" (*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I*).

### ARTICOLO 2

#### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
  - e) **Emittente/Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3

#### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e



quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Inoltre, quanto stabilito nella presente Convenzione e relativi allegati, ivi incluso il Capitolato Tecnico, prevarrà su quanto stabilito nella documentazione (eventuali fogli informativi, regolamenti, condizioni generali di contratto, procedure, ecc.) del Fornitore, anche se allegata o richiamata nell'Offerta Tecnica o nei singoli Ordinativi di Fornitura, e che non saranno considerate valide eventuali clausole peggiorative contenute nella predetta documentazione del Fornitore rispetto a quelle della presente Convenzione contenute nei predetti fogli informativi e/o regolamenti.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti del servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito Corporate, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti attività:
  - a) prestazione del servizio finanziario di pagamento attraverso Carte di Credito Corporate *Central Billing* (ossia Carte di Credito Corporate a fatturazione centralizzata presso l'Amministrazione),
  - b) prestazione dei servizi connessi alla fornitura, quali:
    - o emissione ed invio dell'estratto conto mensile,
    - o servizio clienti dedicato,
    - o call center,
    - o sostituzione carta di credito in caso di smarrimento, furto o deterioramento,
    - o coperture assicurative,
  - c) prestazione dei servizi opzionali per l'Amministrazione (*se e nella tipologia offerta da Fornitore*), quali:



- Carte di Credito Corporate *Individual Billing* (ossia Carte di Credito Corporate a fatturazione individuale presso il conto corrente personale del dipendente dell'Amministrazione titolare della carta medesima),
  - servizi on - line,
  - servizi sms informativi e di sicurezza,
  - misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio della carta di credito;
- d) ogni altro adempimento richiesto nel Capitolato Tecnico;
- tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo complessivo pari a n. **3.000 (tremila) Carte di Credito Corporate**, siano esse Central Billing o, se oggetto di offerta, Individual Billing.
3. il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
  4. (se offerto) Il servizio opzionale relativo alle misure per la prevenzione di frodi verso la PA, nonché per la sicurezza e prevenzione di qualsiasi altro uso improprio (non autorizzata o, comunque, non consentita) della carta di credito, deve essere prestato dal Fornitore salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente nell'Ordinativo di Fornitura; peraltro, nel corso di esecuzione del singolo Contratto di fornitura, l'Amministrazione ha la facoltà di rinunciare a detto servizio, ovvero di richiederne la prestazione in caso di diversa disposizione in sede di Ordinativo di fornitura.
  5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
  6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
  7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in



diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da .....(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di emissione della/e Carta/e di Credito oggetto dell'Ordinativo medesimo.

## **ARTICOLO 6**

### **MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO CENTRAL BILLING**

1. Per Carta di Credito Corporate Central Billing si intende una carta di credito di tipo aziendale la cui fatturazione e rendicontazione è centralizzata presso l'Amministrazione Contraente (*Central Billing*).
2. Le Carte di Credito Corporate *Central Billing* possono essere utilizzate per le finalità e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla vigente normativa (cfr.: art. 1, commi da 47 a 53, Legge 29 dicembre 1995, n. 549; D.M. 9 dicembre 1996, n. 701; ecc.);
3. La Carta di Credito Corporate Central Billing è utilizzabile esclusivamente dal Titolare della medesima e non può essere ceduta o data in uso a terzi, neppure ad altri dipendenti dell'Amministrazione Contraente.
4. L'Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo di Fornitura il numero di Carte di Credito Corporate Central Billing da emettere in proprio favore; il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione Contraente le Carte di Credito richieste a mezzo di plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione del relativo Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; nel medesimo termine massimo e con le medesime modalità, ma separatamente rispetto all'invio della carta, deve essere consegnato al Titolare il PIN della carta di credito, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; tutto come meglio stabilito ai paragrafi 2.2. e 2.3 del Capitolato Tecnico.
5. La validità della Carta di Credito Corporate Central Billing è di 36 (trentasei) mesi a



partire dalla data di emissione della stessa. Il termine di scadenza della Carta di Credito dovrà essere indicato sulla Carta di Credito stessa. Qualora sulla Carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno, questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato; tutto come meglio stabilito ai paragrafi 2.4 del Capitolato Tecnico.

6. Nel periodo di validità della Carta di Credito Corporate Central Billing, il rinnovo annuale della stessa avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna conferma e salvo che l'Amministrazione e/o il Titolare abbia fatto pervenire al Fornitore comunicazione di recesso secondo quanto stabilito al successivo comma 20 del presente articolo nonché al successivo articolo 7.
7. Per utilizzare la Carta di Credito Central Billing il titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione della stessa. La Carta di Credito Corporate potrà essere utilizzata in Italia ed all'estero, presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui il Fornitore della Carta possiede licenza, limitatamente alle tipologie di spesa previste dalla normativa vigente sopra richiamata.
8. È previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di credito pari ad Euro 5.000,00=(cinquemila/00 mensili), o pari al maggiore importo offerto e risultante dall'Offerta Tecnica \_\_\_\_\_, salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti.
9. **(paragrafo eventuale da inserire se offerto il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile e risultante dall'Offerta Tecnica).** Il Referente dell'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore il servizio di aumento temporaneo del plafond mensile per un importo massimo di €50.000,00, **salvo in ogni caso diverso espresso accordo tra le parti.** Il Referente dell'Amministrazione contestualmente alla suddetta richiesta, dovrà specificare la durata dell'estensione che comunque non potrà essere superiore ai 2 (due) mesi successivi alla richiesta. Qualora la necessità di estensione del plafond dovesse persistere, il Referente dell'Amministrazione dovrà provvedere ad una nuova richiesta. La richiesta dell'aumento temporaneo del plafond mensile potrà essere effettuata dal Referente dell'Amministrazione via e-mail, attraverso il Servizio Clienti dedicato oppure on line *(eventuale se il Fornitore ha offerto tale servizio)*.
10. Per le spese in valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio applicato sarà quello ufficiale dei paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% (due per cento) o la minore percentuale indicata nell'Offerta Economica \_\_\_\_\_, calcolato sull'ammontare della spesa oggetto della conversione.
11. La Carta di Credito Corporate Central Billing potrà essere utilizzata per prelevare denaro contante in Italia e all'Estero, presso gli sportelli per il prelievo automatico (ATM - *Automatic Teller machine*) delle banche convenzionate con il circuito di riferimento del Fornitore, attraverso l'inserimento del PIN (*Personal Identification number*). L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull'importo prelevato, pari al 4% (quattro per cento) o alla minore percentuale indicata nell'Offerta Economica pari a \_\_\_\_\_.



12. Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing in Italia, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 2.15 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere all'emissione e alla consegna di una nuova Carta Corporate Central Billing al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a \_\_\_\_\_, che decorrono dal giorno della richiesta della nuova Carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
13. **(il presente paragrafo sarà modificato in funzione di quanto offerto dal Fornitore e risultante dall'Offerta Tecnica)** Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere all'emissione e alla consegna di una nuova Carta Central Billing a nome del Titolare al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi o il numero minore di giorni offerto e risultante dall'Offerta Tecnica pari a \_\_\_\_\_, che decorrono dal giorno di richiesta della nuova Carta Central Billing, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

**( ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto)**

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Carta Central Billing con una carta provvisoria d'emergenza o con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro un tempo massimo 1 (uno) giorno lavorativo che decorre dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta;

**(ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto)**

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Carta Central Billing con una carta provvisoria d'emergenza o con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro un tempo massimo 3 (tre) giorni lavorativi che decorrono dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta;

**(ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto)**

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere all'emissione e alla consegna di una nuova Carta Central Billing Sostituzione della Carta Central Billing con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro \_\_\_\_\_giorni lavorativi (in un periodo compreso tra 4 (quattro) giorni lavorativi e 7 (sette) giorni lavorativi come risultante dall'Offerta Tecnica), decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta

14. **(paragrafo eventuale se offerto il servizio Denaro Contante all'estero e risultante dall'Offerta Tecnica).** Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Central Billing all'estero, il Titolare potrà usufruire del servizio "Denaro contante di emergenza all'estero" seguendo la procedura messa a disposizione dal Fornitore per l'utilizzo di tale servizio.



15. ***(paragrafo eventuale da inserire se offerti i servizi on line, risultanti dall'Offerta Tecnica).***

Il Fornitore si impegna ad offrire i seguenti servizi on - line:

- a) possibilità per il Titolare di visualizzare on - line l'estratto conto in anticipo rispetto all'invio mensile dello stesso;
- b) possibilità per il Titolare di scaricare sul proprio computer l'Estratto Conto (in formato non modificabile (ad esempio .pdf) in anticipo rispetto all'invio dello stesso;
- c) possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di aggiornare on - line il profilo dei Titolari (per esempio aggiornare l'anagrafica del Titolare - indirizzo del Titolare per l'invio dell'estratto conto);
- d) possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di annullare una o più Carte on - line;
- e) possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di scaricare sul proprio computer l'Estratto Conto in formato lavorabile (tipo excel);
- f) possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di visualizzare on line lo storico di 12 mesi degli Estratti Conto;
- g) possibilità per il Referente dell'Amministrazione, di modificare on line il plafond mensile di una o più Carte.

16. ***(paragrafo eventuale, da inserire se offerti i servizi sms informativi e di sicurezza e risultanti dall'Offerta Tecnica).***

**(eventuale se offerto il servizio)** Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare, indicato nell'Ordinativo di fornitura, un avviso via sms per ogni transazione effettuata con la Carta di importo uguale o superiore ad euro 50 (cinquanta).

**(eventuale se offerto il servizio)** Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare un avviso via sms di avvenuto aumento temporaneo del plafond mensile spendibile dalla Carta, qualora richiesto dall'Amministrazione Contraente.

17. L'estratto conto delle spese effettuate con ciascuna Carta di Credito Corporate Central Billing e delle relative competenze, alle modalità stabilite al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, dovrà essere fornito mensilmente secondo le seguenti modalità:

- Per il Referente dell'Amministrazione: Estratto conto globale in formato cartaceo che dovrà pervenire al Referente dell'Amministrazione entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- Per il Referente dell'Amministrazione: Estratto conto in formato elettronico non modificabile (ad esempio .pdf), che dovrà pervenire via e-mail attraverso posta elettronica certificata al Referente dell'Amministrazione entro i primi 3 (tre) giorni del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- Per il Titolare della Carta: Estratto Conto individuale cartaceo che dovrà pervenire al Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate;



- Per il Titolare della Carta: Estratto Conto individuale in formato elettronico non modificabile (ad esempio .pdf), che dovrà pervenire via e-mail al Titolare entro i primi 3 (tre) giorni del mese successivo a quello di competenza delle spese effettuate;

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dall'Amministrazione Contraente e/o dal Titolare (anche tramite l'Amministrazione Contraente) sul contenuto dell'estratto conto.

18. Il pagamento dell'importo risultante dall'Estratto Conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto, verrà regolato a mezzo bonifico bancario effettuato in favore del Fornitore, tutto come meglio stabilito al successivo articolo 10.
19. La revoca e/o sospensione della Carta di credito Central Billing potrà essere disposta dal Fornitore in qualsiasi momento al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi del Fornitore, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, mediante lettera raccomandata al Titolare e/o al Referente dell'Amministrazione. La comunicazione della revoca e/o sospensione dovrà contenere la data a partire dalla quale la Carta non sarà più utilizzabile e il motivo della revoca e/o sospensione.
20. La rinuncia potrà essere esercitata dall'Amministrazione, mediante recesso, per una o più Carte di Credito Corporate Central Billing e/o dal Titolare, senza specificarne il motivo, con invio di comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata. Tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la Carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile. Il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione che la Carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale della stessa e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa.
21. In tutti i casi di rinuncia, revoca e sospensione della carta, restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia, revoca e sospensione; tutto come meglio stabilito al paragrafo 2.12 del Capitolato Tecnico.
22. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alla Carta di Credito Central Billing stabilite al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, ovvero se migliorative, ad ogni altra ogni altra modalità e condizione di cui all'Offerta Tecnica.

#### **ARTICOLO 6 - bis**

#### **(paragrafo eventuale, da inserire se offerte le Carte di Credito Corporate Central Billing)**

#### **MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO INDIVIDUAL BILLING**

1. Per Carta di Credito Corporate Individual Billing si intende una carta di credito di tipo aziendale con fatturazione e rendicontazione presso il conto corrente personale del dipendente dell'Amministrazione Contraente, titolare della carta



medesima.

2. Le Carte di Credito Corporate *Individual Billing* possono essere utilizzate dal personale dell'Amministrazione Contraente, ferme le disposizioni interne dell'Amministrazione medesima, anche per le "spese di servizio" a condizione che queste non siano soggette ad attribuzione di CIG, per il rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, attesa la modalità di rimborso delle spese effettuate e della corresponsione delle spese di gestione della carta di credito medesima.
3. La Carta di Credito Corporate *Individual Billing* è utilizzabile esclusivamente dal Titolare della medesima e non può essere ceduta o data in uso a terzi, neppure ad altri dipendenti dell'Amministrazione Contraente.
4. L'Amministrazione Contraente indicherà nell'Ordinativo di Fornitura il numero di Carte di Credito Corporate *Individual Billing* da emettere in favore di uno o più dei propri dipendenti; il Fornitore si impegna a consegnare ai rispettivi Titolari le Carte di Credito richieste, a mezzo di plico assicurato, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione del relativo Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; nel medesimo termine massimo e con le medesime modalità, ma separatamente rispetto all'invio della carta, deve essere consegnato al Titolare il PIN della carta di credito, pena l'applicazione delle penali di cui oltre; tutto come meglio stabilito ai paragrafi 3.2. e 3.3 del Capitolato Tecnico.
5. La validità della Carta di Credito Corporate *Individual Billing* è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di emissione della stessa. Il termine di scadenza della Carta dovrà essere indicato sulla Carta di Credito stessa. Qualora sulla Carta fossero indicati solo il mese e l'anno della scadenza con l'omissione del giorno, questo si intenderà essere l'ultimo giorno del mese indicato. Tutto come meglio specificato al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
6. Nel periodo di validità della Carta di Credito Corporate *Individual Billing*, il rinnovo annuale della stessa avviene automaticamente, senza bisogno di alcuna conferma e salvo che l'Amministrazione e/o il Titolare abbia fatto pervenire al Fornitore comunicazione di recesso secondo quanto stabilito al successivo comma 19 del presente articolo nonché al successivo articolo 7.
7. Per utilizzare la Carta di Credito *Individual Billing* il titolare dovrà apporre la propria firma nell'apposito spazio posto sulla stessa e dovrà seguire la procedura di attivazione della stessa. La Carta di Credito Corporate *Individual Billing* potrà essere utilizzata in Italia e all'estero presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito internazionale di pagamento di cui il Fornitore della Carta possiede licenza, limitatamente alle tipologie di spesa previste dalla normativa vigente sopra richiamata.
8. È previsto un importo massimo di spesa per ogni Carta di credito pari ad Euro €2.500,00(duemilacinquecentoeuro/00), salvo diverso espresso accordo tra le parti.
9. Per le spese in valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio applicato sarà quello ufficiale dei paesi in cui ciò è previsto dalla legge o, in mancanza, il cambio interbancario prevalente vigente il giorno in cui il servizio viene reso, aumentato del 2% (due per cento) o della minore percentuale indicata nell'Offerta Economica



\_\_\_\_\_, calcolato sull'ammontare della spesa oggetto della conversione.

10. La Carta di Credito Corporate Individual Billing potrà essere utilizzata per prelevare denaro contante in Italia e all'Estero, presso gli sportelli per il prelievo automatico (ATM - Automatic Teller machine) delle banche convenzionate con il circuito di riferimento del Fornitore, attraverso l'inserimento del PIN (Personal Identification number). L'utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una commissione da calcolarsi sull'importo prelevato, pari al 4% (quattro per cento) (alla minore percentuale indicata nell'Offerta Economica \_\_\_\_\_).
11. Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing in Italia, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 3.15 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere all'emissione e alla consegna di una nuova Carta Corporate Individual Billing al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 giorni lavorativi o il numero minore di giorni offerto e risultante dall'Offerta Tecnica \_\_\_\_\_, che decorrono dal giorno della richiesta della nuova Carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
12. ***(il presente paragrafo sarà modificato in funzione di quanto offerto dal Fornitore e risultante dall'Offerta Tecnica)*** Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere all'emissione e alla consegna di una nuova Carta Individual Billing a nome del Titolare al domicilio indicato nell'originario Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 giorni lavorativi o il numero minore di giorni offerto e risultante dall'Offerta Tecnica \_\_\_\_\_, che decorrono dal giorno di richiesta della nuova Carta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

***( ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto )***

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Carta con una carta provvisoria d'emergenza o con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro un tempo massimo 1 (uno) giorno lavorativo che decorre dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta;

***( ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto )***

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Carta con una carta provvisoria d'emergenza o con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro un tempo massimo 3 (tre) giorni lavorativi che decorrono dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta;

***( ovvero in alternativa - eventuale qualora offerto )***

Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della Carta con una carta definitiva (che riporta il nome del Titolare della medesima) che dovrà essere recapitata al Titolare in tutto il mondo, entro \_\_\_\_\_giorni lavorativi (in un periodo compreso tra 4 (quattro) giorni lavorativi e 7 (sette) giorni lavorativi come



risultante dall'Offerta Tecnica), decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la richiesta di blocco della Carta.

13. **(paragrafo eventuale, da inserire se offerto il servizio Denaro Contante all'estero e risultante dall'Offerta Tecnica).** Nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della Carta Corporate Individual Billing all'estero, il Titolare potrà usufruire del servizio "Denaro contante di emergenza all'estero" seguendo la procedura messa a disposizione del Fornitore per l'utilizzo di tale servizio.

14. **(paragrafo eventuale, da inserire se offerti i servizi on line, risultanti dall'Offerta Tecnica).**

Il Fornitore si impegna ad offrire i seguenti servizi on - line:

- a) possibilità per il Titolare di visualizzare on - line l'estratto conto in anticipo rispetto all'invio mensile dello stesso;
- b) possibilità per il Titolare di scaricare sul proprio computer l'Estratto Conto (in formato non modificabile, (ad esempio .pdf) in anticipo rispetto all'invio dello stesso.

15. **(paragrafo eventuale, da inserire se offerti i servizi sms informativi e di sicurezza e risultanti dall'Offerta Tecnica).**

Il Fornitore si impegna ad inviare al numero di cellulare del Titolare, indicato nell'Ordinativo di fornitura, un avviso via sms per ogni transazione effettuata con la Carta di importo uguale o superiore a Euro 50,00 (cinquanta/00).

16. L'estratto conto delle spese effettuate con ciascuna Carta di Credito Corporate Individual Billing e delle relative competenze, dovrà essere fornito dal Fornitore, alle modalità indicate al paragrafo 3.10 del Capitolato Tecnico, in formato cartaceo da inviare con cadenza mensile al Titolare della Carta all'indirizzo indicato nell'Ordinativo di Fornitura. L'Estratto Conto dovrà pervenire al Titolare entro i primi 10 (dieci) giorni solari del mese successivo a quello di competenza.

L'estratto conto si intenderà approvato qualora decorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione del medesimo non siano sollevate formali contestazioni e/o richieste di chiarimento dal Titolare (anche tramite l'Amministrazione da cui dipende) sul contenuto dell'Estratto Conto.

17. Il pagamento dell'importo risultante dall'Estratto Conto, comprensivo di tutte le spese effettuate con la Carta, delle eventuali commissioni e delle spese accessorie, nonché delle spese di emissione, postali e di bollo per l'invio degli estratti conto, verrà regolato mediante addebito automatico (es. RID) direttamente sul conto corrente personale del Titolare, tutto come meglio stabilito al successivo articolo 10.

18. La revoca e/o sospensione della Carta di credito Individual Billing potrà essere disposta dal Fornitore in qualsiasi momento al verificarsi di un giustificato motivo secondo quanto indicato nei regolamenti/fogli informativi del Fornitore, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, mediante lettera raccomandata al Titolare e/o al Referente dell'Amministrazione. La comunicazione della revoca e/o sospensione dovrà contenere la data a partire dalla quale la Carta non sarà più utilizzabile e il motivo della revoca e/o sospensione.

19. La rinuncia potrà essere esercitata dall'Amministrazione, mediante recesso, per una o più Carte di Credito Corporate Individual Billing e/o dal Titolare, senza



specificarne il motivo, con invio di comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata. Tale comunicazione dovrà riportare la data a partire dalla quale la Carta non dovrà essere più attiva dunque non più utilizzabile. Il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione che la Carta oggetto del recesso sia invalidata mediante taglio verticale della stessa e successiva restituzione della stessa e di ogni eventuale accessorio alla stessa eventualmente collegato, entro 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di recesso della stessa

20. In tutti i casi di rinuncia, revoca e sospensione della carta, restano salvi i pagamenti dovuti al Fornitore per le spese effettuate anteriormente alla comunicazione di rinuncia, revoca e sospensione; tutto come meglio stabilito al paragrafo 3.12 del Capitolato Tecnico.
21. In ogni caso, vale ogni altra modalità e condizione di prestazione dei servizi correlati alla Carta di Credito Individual stabilite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, ovvero se migliorative, ogni altra modalità e condizione di cui all'Offerta Tecnica.

## **ARTCOLO 7**

### **RECESSO**

- 1) L'Amministrazione Contraente ha facoltà di recesso, per qualsiasi motivo, dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte (quindi, anche solo per una Carta di Credito), ai sensi dell'articolo 1671 cod.civ., da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata, purché tenga indenne il Fornitore delle spese maturate e del rimborso degli acquisti, come anche stabilito al paragrafo 2.12 del Capitolato Tecnico, per le *Central Billing*, ovvero al paragrafo 3.12 del Capitolato Tecnico, per le *Individual Billing*, se offerte.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZIO CLIENTI DEDICATO, CALL CENTER E REPORTISTICA**

- 1) Ferma la prestazione degli ulteriori servizi connessi, nonché se offerti dei servizi opzionali, secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, a decorrere dalla stipula della presente Convenzione il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione e mantenere operativi:
  - a) un servizio clienti dedicato, per le attività e funzionalità stabilite al paragrafo 2.13 del Capitolato Tecnico, per le Carte di Credito Corporate *Central Billing*, e al paragrafo 3.13 del Capitolato Tecnico, per le Carte di Credito Corporate *Individual Billing*, se offerte, alle modalità ivi stabilite;
  - b) un call center, per le attività e funzionalità stabilite al paragrafo 2.14 del Capitolato Tecnico, per le Carte di Credito Corporate *Central Billing*, e al paragrafo 3.14 del Capitolato Tecnico, per le Carte di Credito Corporate *Individual Billing*, se offerte, alle modalità ivi stabilite.
- 2) La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore:



- a) la reportistica di cui al paragrafo 2.17 del Capitolato Tecnico per le Carte Corporate Central Billing e, se offerte, per le Carte Corporate Individual Billing reportistica di cui al paragrafo 3.17 del Capitolato Tecnico. Tale reportistica dovrà essere inviata alla Consip S.p.A. entro il 15 di ogni mese, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
  - b) l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 3) Il monitoraggio della gestione della Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

## ARTICOLO 9

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 1) Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
- 2) Pertanto, si intendono effettuate direttamente al Fornitore le comunicazioni inviate al predetto Responsabile del Servizio da parte del Responsabile Unico del Procedimento (o del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione contrattuale) dell'Amministrazione Contraente e del Direttore dell'Esecuzione, se nominato dall'Amministrazione Contraente ove ne ricorrano i presupposti di legge, ovvero le comunicazioni da questi ultimi ricevute da parte del predetto Responsabile del Servizio.

## ARTICOLO 10

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, ivi inclusi i servizi connessi e quelli opzionali offerti, sono indicati nell'Offerta Economica e di seguito riportati:

Voce di costo	Importo
Quota associativa annua	
Spese invio estratto conto cartaceo	
Commissione acquisto carburante	
Commissioni spese paesi extra Euro	
Commissioni prelievo contanti	



2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla data di consegna di ciascuna singola Carta di Credito Corporate (sia questa Central Billing o Individual Billing se offerta)
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti, unitamente al rimborso delle spese effettuate con la Carta di Credito:
  - a) per le Carte di Credito Corporate *Central Billing*, dalle Amministrazioni Contraenti (o dal Tesoriere nei casi previsti dalla normativa vigente) nel rispetto delle disposizioni in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, entro 30 giorni solari o nel maggior termine risultante dall'Offerta Tecnica, decorrenti dalla data di emissione dell'estratto conto;
  - b) *(eventuale se offerte le Carte di Credito corporate Individual Billing)* per le Carte di Credito Corporate *Individual Billing*, dal Titolare dipendente dell'Amministrazione Contraente, entro 30 giorni solari o nel maggior termine risultante dall'Offerta Tecnica, decorrenti dalla data di emissione dell'estratto conto.
4. I pagamenti di quanto stabilito al precedente comma 3, lettera a), verranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]**

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]**

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

5. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 6- bis, commi 16 e 17, i pagamenti di quanto stabilito al precedente comma 3, lettera b), verranno regolati direttamente mediante addebito automatico (es. RID) sul conto corrente personale del Titolare medesimo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.
6. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.



## ARTICOLO 11

### PENALI

1. Resta fermo quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della Carta di Credito Corporate ovvero del relativo PIN, di cui al precedente articolo 6, comma 4 per le Carte Central Billing e al precedente articolo 6- bis comma 4 per le Carte Individual Billing se offerte nonché rispetto ai termini per la sostituzione della Carta di Credito di cui al paragrafo 2.15 del Capitolato Tecnico, per le *Central Billing*, di cui al paragrafo 3.15 del Capitolato Tecnico, per le *Individual Billing*, se offerte, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di €500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'invio anche di un solo estratto **conto globale** mensile, di cui al precedente articolo 6, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di €500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto.
3. (paragrafo eventuale da inserire se offerti i relativi servizi) Per ogni giorno solare di mancato funzionamento, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, anche di uno solo dei servizi on-line, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Escludendo i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, nell'ipotesi in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore **medesimo una** penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fino ad un massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.



## ARTICOLO 12

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente semestrale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.  
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti., siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

## ARTICOLO 13

### RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano la facoltà di risolvere il singolo Contratto di fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora per ogni singolo inadempimento il ritardo, di cui al precedente articolo 11, comma 1, si protragga oltre i 10 giorni;
  - b) qualora per ogni singolo inadempimento il ritardo di cui al precedente articolo 11, comma 2, si protragga oltre i 30 giorni;
  - c) qualora la prestazione dei servizi e comunque delle attività oggetto della Convenzione avviene nel mancato rispetto dei requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## ARTICOLO 14

### DIVIETO DI SUBAPPALTO

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore



subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **SUBAPPALTO**

*[da inserire se il subappalto è autorizzato]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  

---
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 15**

##### **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

- 1) Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
- 2) Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,



salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[da inserire in caso di firma digitale]*

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Modalità di utilizzo della carta di credito Central Billing); Articolo 6- bis (Modalità di utilizzo della carta di credito Individual Billing); Articolo 7 (Recesso); Articolo 8 (Servizio clienti dedicato, Call Center e Reportistica); Articolo 9 (Responsabile del Servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 16 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).



Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_